

IVA

1

L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
& L'ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA

PREPOSTO
DELL' IVA

può essere analizzato
da un punto di vista

ASTRATTO

ed allora si
analizzano
i PROFILI

SOGGETTIVO

OGGETTIVO

TERRITORIALE

CONCRETO

in questo senso si analizza il
e.d. "MOMENTO IMPOSITIVO"

quando cioè l'OPERAZIONE
(CESSIONE DI BENI, PRESTAZ. SERVIZI)
DIVIENE CONCETTUALMENTE RILEVANTE
quando, cioè, essa si considera
EFFETTUATA



l'analisi sull'EFFETTUAZIONE DELLA
OPERAZIONE (ovvero il "MOMENTO IMPOSITIVO")
COMPIUTA CHIUDE l'ANALISI DELLA
RILEVANZA IVA DELL'OPERAZIONE

CONSEGUENZE
connesse al momento
di EFFETTUAZIONE
DELLE OPERAZIONI
(MOMENTO IMPRISTIVO)




INSORGENZA DEGLI OBBLIGHI

FORMALI

- FATTURAZIONE
- REGISTRAZIONE
- LIQUIDAZIONE
- DICHIARAZIONE

SOSTANZIALI

(PAGAMENTO - ESIGIBILITA')



FISSA TEMPORALMENTE LA
DISCIPLINA APPLICABILE
(ES. mutamento di ALIQUOTA)
e, quindi, risolve i PROBLEMI
DI DIRITTO TRANSITORIO

CASO CONCRETO
MUTAMENTO ALIQUOTA ORDINARIA
DAL 20% AL 22%
(DAL 1° OTTOBRE 2013)

TRA LE CONSEGUENZE L'ESIGIBILITÀ
È UNA CONSEGUENZA NON NECESSARIA

3

EFFETTUAZIONE \neq ESIGIBILITÀ
non necessariamente
comparsa dell'imposta

Sono 2 momenti legati all'effettuazione
dell'operazione che non necessariamente
coincidono

RIFERIMENTI NORMATIVI
DISCIPLINA NAZIONALE

ART. 6 DPR 633/1972

RUBRICATO: EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tale norma si occupa esplicitamente solo del
momento in cui le varie operazioni si
considerano effettuate

I MOMENTI DELL'EFFETTUAZIONE E DELL'ESIGIBILITÀ
NON SONO ESPPLICITAMENTE DISTINTI

DISCIPLINA COMUNITARIA

4

Non è così nella disciplina comunitaria che, in termini più precisi e rigorosi definisce:

**FATTO GENERATORE
DELL'IMPOSTA**

(ART. 62 DIRETTIVA
2006/112 CE)

è quello "PER IL QUALE
SI REALIZZANO LE CONDIZIONI
DI LEGGE NECESSARIE
PER L'ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA //

**ESIGIBILITÀ
DELL'IMPOSTA**

viene qualificata come
"IL DIRITTO CHE L'ERARIO
PÙ FAR VALERE A NORMA
DI LEGGE

A PARTIRE DA UN DATO
MOMENTO PRESSO IL
DEBITORE

PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA,
ANCHE SE IL PAGAMENTO
(CON L'IMPOSTA) PÙ ESSERE
DIFFERITO

↓
facendo così intendere che
i due momenti (effettual. et
esigibilità) se in genere sono
coesistenti questa non
AVVIENE NECESSARIAMENTE

Quindi le
DISPOSIZIONI COMUNI
distinguono

" FATTO GENERATORE "
(DELL' OPERAZIONE)

e (conseguente)



" ESIGIBILITA' " (DELL' IMPOSTA)

INFATTI

ART. 63 DIRETTIVA 2006/112/CE

" IL FATTO GENERATORE DELL' IMPOSTA SI
VERIFICA E L' IMPOSTA DIVENTA ESIGIBILE
NEL MOMENTO IN CUI E' EFFETTUATA
LA CESSIONE DI BENI O LA PRESTAZIONE
DI SERVIZI "



L' EFFETTUAZIONE DELL' OPERAZIONE determina
" FATTO GENERATORE (O PRESUPPOSTO)
DELL' IMPOSTA (IVA)
(concretizzazione del presupposto)

Questa è la REGOLA ~~ESIGIBILITÀ~~ - i 5

FATTORI
GENERATORS = EFFETTUAZIONI = ESIGIBILITÀ

La REGOLA però consente ECCEZIONI
che sono in FACOLTÀ degli STATI
MEMBRI


ciò è previsto

Art. 66 DIRETTIVA

- PER TALUNE OPERAZIONI
- PER TALUNE CATEGORIE DI SOGGETTI
PASSIVI

lo Stato può stabilire che l'imposta
diventi ESIGIBILE in uno dei momenti
seguenti:

- NON OLTRE IL MOMENTO DELL'EMISSIONE
DELLA FATTURA
- NON OLTRE IL MOMENTO DELL'INCASSO
DEL PREZZO



IPOTESI DI SCOLLEGAMENTO

TRA

FATTO
GENERATORE

ESIGIBILITA'
DELL' IMPOSTA

1. ESIGIBILITA' DIFFERITA
(ART. 6, 5° COMMA DPR 633/1972)

→ In queste ipotesi si è verificato il FATTO GENERATORE ma l'ESIGIBILITA' è RINVIATA

2. ESIGIBILITA' ANTICIPATA
(ART. 6, 4° COMMA DPR 633/1972)

→ Al contrario della HP 1 qui si manifesta l'ESIGIBILITA' ma non il FATTO GENERATORE

In pratica si tratta della ipotesi di

▶ ACCONTO

▶ ~~FATTURAZIONE~~ ANTICIPATA (ART. 6, 4° COMMA 633/72)

In questa ipotesi (2) gli obblighi formali e sostanziali (che dovrebbero venire dati) vengono ANTICIPATI ed allora la UCLGE considera l'OPERAZIONE SPETTATA nella misura in cui è stata PAGATA o ANTICIPAMENTE FATTURATA

In tale ipotesi (2) i cui adempimenti ~~8~~
successivi (che in alcuni casi determinano
il fatto generatore IVA o il perfezionamento
giuridico) DIVENGONO IRRELEVANTI AI FINI
IVA

N.B. Le fatture vengono a mancare
(si potrebbe dar luogo ad ES A
Riduzioni)

NOTE DI VARIAZIONI

ART. 26 DPR 633/1972

• Per queste ipotesi LA

~~NORMA NAZIONALE ART. 6 comma 4~~

NORMA COMUNITARIA (ART. 66 DIR. 2006/112)

è più precisa, perché nelle ipotesi di
ACCONTO o FATTURA ANTICIPATA limita gli
effetti all'aspetto della ESIGIBILITÀ ma
non al FATTO GENERATORE

Lo **NORMA NAZIONALE**, **invece**,
anticipa anche il **FATTO GENERATORE**,
creando un **MOMENTO IRRITIVO**
AUTONOMO ("fictio iuris" o "predeterminazione normativa")

IN OGNI CASO ^{anche per la **NORMATIVA NAZIONALE**} **VIVE** UN

COLLEGAMENTO
FUNZIONALE TRA LE
DUE MANIFESTAZIONI

ANTICIPAZIONE
(conto o fattura)

SUCCESSIVA
REALIZZAZIONE
DELL' **OPERAZIONE**

nel senso che

la prima manifestazione **VIVE**,
SE È **NELLA MISURA** IN CUI **VERRÀ**
CONFERMATO DALLA **SECONDA**

e di fatto

L'ACCONTO corrisposto ANTERIORMENTE
alla CESSIONE DEL BENE o alla
ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

10

OPERAZIONE
DEFINITIVA

DEVE ESSERE RIFERITO AD UNA OPERAZIONE
PROSPETTIVAMENTE DETERMINATA E, DI CONSEGUENZA,

QUALIFICATO IN TERMINI PROVVISORIALI CON
RIFERIMENTO ALL'OPERAZIONE DEFINITIVA
SIA PER QUANTO CONCERNE

1. PRESUPPOSTI

oggettivo
oggettivo
territoriale

SIA PER QUANTO CONCERNE IL

REGIME IVA

IRRIVIBILITÀ
NON IRRIVIBILITÀ
ESENZIONE

Se l'OPERAZIONE DEFINITIVA si REALIZZA
DIVERSAMENTE RISPETTO AGLI ELEMENTI
PREDETERMINATI NELL'ACCONTO

occorre procedere
con le

NOTE DI VARIAZIONE

(ART. 26 DPR 633/1972)

- LEGGERE -

11
ECCESZIONE : la variazione non riguarda l'ALIQVOTA che rimane congelata al momento ANTICIPATO dell'ACCONTO o della FATTVRA

Tutto ciò è fissato nell'

ART. 93
DIRETTIVA
2006/112/CE

REGOLA

L'ALIQVOTA è DETERMINATA NEL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA IL FATTO GENERATORE

ECCESZIONI

- PAGAMENTI ANTICIPATI
- FATTVRAZIONE

L'ALIQVOTA RIMANE FISSATA AL MOMENTO DELL'ESIGIBILITÀ E NON AL MOMENTO, SUCCESSIVO, DEL FATTO GENERATORE

9 -

ESIGIBILITÀ FRAZIONATA

12

- PIÙ CONSEGNE
- PIÙ ACCONTI (pagamenti frazionati)

MOMENTO IMPRINTIVO PER LE OPERAZIONI IC INTRAUS

CESSIONE DI BENI → MOMENTO DELLA PARTENZA DEI BENI DAL TERRITORIO DI ORIGINE

sia per il CEDENTE

sia per il

CESSIONARIO

Da questo momento per il CEDENTE scatta il tempo massimo per ricevere la FATTURA che dal 2013 è di 2 mesi

DEGRADO DELL'OPERAZIONE per il CESSIONARIO scatta l'obbligo di EMISSIONE

AUTOFATTURA entro il 15 del mese successivo (quindi entro il 15 del 3° mese della avvenuta spedizione della merce)

PRESTAZIONE DI
SERVIZI



ULTIMAZIONE

SALVO CHE IL PAGAMENTO
DEL PREZZO O DI PARTE DI
ESSO NON ANTICIPA
L'ULTIMAZIONE

↓ in questo caso

PAGAMENTO

(AVVANZA OCCI ACCONTI)

PARTICOLARITÀ:

SERVIZI A CARATTERE PERIODICO
O CONTINUATIVO

↓
MOTIVATO IMPEDITO



DATA DI MATURAZIONE DEI
CORRISATIVI

IN OGNI CASO

~~EFFETTIVO~~ DECORSO 1 ANNO DALL'INIZIO
DELLA PRESTAZIONE (SE SUP. AD 1 ANNO)

SALVO CHE VI SIANO PAGAMENTI
ANTICIPATI (ACCONTI)

Tali disposizioni (sulle prestazioni di servizi) sono
state recepite con la L. 217/2011 (COMUNICAZIONE 2010)
che ha introdotto il nuovo

COMMA 6 dell'ART. 6 (USUFRUTTO)

GLI ACCONTI NEGLI CONTRATTI DI BENI INTRAUS SNO IRRELEVANTI

ART. 220 DIRETTIVA 2006/12/CE HA SOPPRESSO L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE DEGLI ACCONTI

(RIMANE FORMA ~~LA~~ L'ANTICIPATA VOLONTARIA FATTURAZIONE RISPETTO ALL'ACCONTO VERSATO)

RATIO

1. EVITARE DI SPERDERE L'UNITARIETA' DELL'OPERAZIONE (con necessità, quindi, di successivi note di variazioni)
2. EVITARE L'IMBARAZZO INTERPRETATIVO DA PARTE DEL CREDITORE NEL VERIFICARE SE, DI VOLTA IN VOLTA, IN BASE AL PAESE DELL'ACQUIRENTE L'ACCONTO ANDREBBE O NONO FATTURATO

DEBITO: ANTICIPATO TOTALE PAGAMENTO \rightarrow PAGAMENTO
 equivalente a NON ACCONTO

QUINDI IN ARBITRO

15

UE n Bno 3 PAROLE

ALLA REGOLA

FATO
CANTATORE

≡

SIGIBILITÀ

1 - EMISSIONE DELLA FATTORA

2 - INCASSO DEL PREZZO TOTALE
(~~NO ACCONTI~~) ANCHE PARZIALI
(PER I BENI) (PER I SERVIZI)

3 - OMESSA O TARDIVA

FATTURAZIONE DA PARTE DEL
CEDENTE

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE 16 DEWE OPERAZIONI NELLA DISCIPLINA NAZIONALE (ART. 6 DPR 633/1972)

Il MOMENTO è diverso a seconda del
TIPO DI OPERAZIONE:

CESSIONI DI BENI

CESSIONE DI
BENI IMMOBILI



STIPULAZIONE
DELL'ATTO

CESSIONE DI
BENI MOBILI



CONSEGNA o
SPEDIZIONE

~~DEROGA~~

~~PER TUTTI I BENI
IMMOBILI E MOBILI~~

~~Se gli EFFETTI TRATTATIVI si
producono SUCCESSIVAMENTE
si guarda al MOMENTO DI
REALIZZAZIONE di QUESTI~~

DEROGHE

17

1. ^{GLI} EFFETTI TRASLATIVI SI VERIFICANO DOPO → MOMENTO IMPOSITIVO: REALIZZAZIONE DEGLI EFFETTI

Particolarità: Beni Mobili → il differimento non può essere superiore ad 1 ANNO

ESempi: - CONDIZIONE SOSPENSIVA
- VENDITA A PROVA
- VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO
- CONTRATTO ESTIMATORIO

↳
↓ momento impositivo
↓

RIVENDITA A TERZI

oppure

per i Beni non restituiti

il TERMINIS CONVENUTO

(e comunque non oltre 1 ANNO)

FINALITÀ ANTI ELUSIVA:

↓
PRINCIPIO: non può mai essere rimesso ad un atto di volontà del destinatario la DISCIPLINA DEL CASO

ancora sul CONTRATTO
ESTIMATORI

17 BUS

Se i beni sono RESTITUITI ENTRO
IL TERMINE CONVENUTO

(e comunque, ENTRO 1 ANNO
DALLA CONSEGNA O SPEDIZIONE)

LA VENDITA NON RISULTA PERFETTA
E QUINDI NON SOGGETTA ALCUN OBBLIGO
IVA IN CARO ALE PARTI



2.

CESSIONI PER ATTO
DI PUBBLICA AUTORITA'

CESSIONI PERIODICHE
O CONTINUATIVE IN BASE
A CONTRATTI DI SOMMINISTRAZ.



PAGAMENTO
DEL
CORRISPETTIVO

3.

AUTOCONSUMO o
DESTINAZIONE A
FINALITA' ESTRANEE



PRELIEVO
DEI BENI

PRESTAZIONI DI
SERVIZI

REGOLA : Le prestazioni di servizi si considerano
effettuate all' ATTO DEL

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

vedi
* 18 BIS
(FOGLIO
ALLEGATO)

DEROGA : A PRESTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE
A AUTOCONSUMO DI SERVIZI, DESTINAZIONI o
FINALITA' ESTRANEE
si considerano effettuate nel MONENTO IN
CUI LE PRESTAZIONI SONO RESE

COSA DEVE INTENDERSI PER

"MOMENTO DEL PAGAMENTO"?

18 BIS

Per evitare problemi di legati soprattutto al
diffondersi dei mezzi alternativi di pagamento
(es. BONIFICI, CARTE DE CREDITO, ecc.)
l'A.F. ha in più interventi di PRASSI
affermando che

il MOMENTO DEL PAGAMENTO
deve essere individuato in
relazione al



MOMENTO IN CUI SI È AVUTA

CONOSCENZA DELL'AVVENUTO ACCREDITAMENTO

DEI CORRISPETTIVO

Se l'AUTOCONSUMO assume CARATTERE
PERIODICO o CONTINUATIVO

19



NEL MESE SUCCESSIVO A
QUELLO IN CUI SONO RATE

IPOTESI DI PREDETERMINAZIONE
NORMATIVA DI EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE (DISCIPLINA
INTERNA)

TUTTAVIA, se PRIMA dei MOMENTI IMPRISITIVI
SOPRA SPECIFICATI

- ▶ VIENE COMUNQUE
EMESSA FATTURA
- ▶ o PAGATO IL
CORRISPETTIVO
(c'è solo per le OPERAZIONI
INTERNE)

l'operazione si considera
EFFETTIVATA

20

ALLA DATA DELLA FATTURA
o ALL'ATTO DEL PAGAMENTO

NEI LIMITI
DELL'IMBETO
FATTURATO o
PAGATO

Se la FATTURAZIONE o il PAGAMENTO è
PARZIALE → vi sarà una
FATTURAZIONE SUCCESSIVA

(*) vedi ^{FOLLIO} 20 BIS ALLEGATO

1. PRECISAZIONI RIGUARDO LA FATTURA

Con riferimento alla FATTURA non costituiscono
MOMENTO IMPOSITIVO l'emissione di ALTRI
DOCUMENTI (che FATTURA NON SONO) come

- FATTURE PRO FORMA
- PRELUSI DI FATTURA
- NOTULE (o NOTA)
- AVVISI DI PARCELLA

Ciò significa che per il PROFESSIONISTA
L'EMISSIONE DELLA TATTURA RAPPRESENTA

20 BIS

UNA FACOLTÀ

nel periodo antecedente
a quello del pagamento o
corrispettivo

UN OBBLIGO

AL MOMENTO DEL PAGAMENTO
DEL CORRISPETTIVO

se ciò
non avviene
o avviene in
ritardo

SANZIONI

Questi documenti, che FATTORE NON È, hanno la
FUNZIONE

21

- evidenziare il sorgere del DOBITO AI FINI CIVILISTICI
- sollecitare il pagamento
- evitare di ANTICIPARE il versamento dell'IVA che si renderebbe dovuto in caso di emissione della FATTORE

ATTENZIONE : il concetto di FATTORE come DOCUMENTO è superato e REQUISITI ESSENZIALI (NON DI PURA FORMA)

↓ nel senso che

QUASIASI DOCUMENTO PUÒ DIVENTARE FATTORE SE QUESTO DOCUMENTO CONTIENE GLI ELEMENTI PREVISTI DALL'

ART. 21 DPR 633/1972

DITATI LO STESSO ART. 21 STABILISCE CHE LA

FATTORE PUÒ ESSERE EMessa ANCHE SOTTO FORMA DI

NOTA
CON
PARRELLA E SIMILI

C.T.C. n. 3592/1990

Il Giudice ^{ha} riconosciuto la VALENZA di
FATTURE A NETTO CHE RITENIANO
L'INDICAZIONE DELL'IVA

NEL CASO DI SPECIE HA

(L'AGENZIA DELLE ENTRATE RIPRESO
QUINDI L'IVA)

e così anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie,
era a margine annullato:

" IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE FATTURA
CHE VERRA' STIPATA AL MOMENTO DEL PAGAMENTO

2. PRECISAZIONI RIGUARDO IL PAGAMENTO (ANTICIPATO)

Con riferimento al pagamento al momento
IMPOSITIVO è ancorato alle QUALIFICAZIONI
DELLA SOMMA come ACCONTO

Non vengono, quindi, assoggettati ad IVA
le somme composte a titolo di:

CAPARRA CONFIRMATORIA

23

- NON COSTITUISCE CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI O DI UNA CESSIONE DI BENI, IN QUANTO
- ASSOLVE UNA FUNZIONE RISARCITORIA
- ATTENZIONE !!! AL MOMENTO DEL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, LA CAPARRA VA IMPUTATA IN CONTO PREZZO (CORRISPETTIVO)

↓ quindi

DI VENENDO PARTE DEL CORRISPETTIVO PATITO, ENTRA NEGLI IMBIBILI DELLA TASTURA

↓

CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITO LA CAPARRA MUTA LA PROPRIA NATURA GIURIDICA

- CASO GIURISPRUDENZIALE: CASS. n. 7056/1972

La caparra per il TOTALE CORRISPETTIVO dovuto assume la diversa natura di anticipato pagamento del CORRISPETTIVO e quindi, DIVIENE MOMENTO IMPOSITIVO CON SOSPENSIONE DI TUTTI GLI OBBLIGHI FORMALI E SOSTANZIALI

- SPESE ANTICIPATE DAL
PRATITORE O CEDENTE IN
NOME E PER CONTO DEL CLIENTE




ESCLUSE DA IVA AI SENSI
DELL' ART. 15 N. 3

- SOMME RECEPITE IN DEPOSITO
(da riportare in apposito REGISTRO)

N.B. = OCCORRE DISTINGUERE
SE LE SOMME IN DEPOSITO
SONO SOLO A TITOLO
DI

SABIS



ART. 15

INDISTINTAMENTE
SPESE E CORRISPETTIVO



ART. 3 DM 31/10/1974
PREVEDE L'OBBLIGO DI
FATTURARE ENTRO 60 GIORNI
I CORRISPETTIVI

DEROGHE ALLA

PREDEFINITA ZONA NORMATIVA
DI CUI AL COMMA 4 ART. 6

25

NONOSTANTE L'EMISSIONE DELLA FATTURA
L'ART. 6, 5° COMMA PREVEDE CHE
L'IVA DIVENTA ESIGIBILE ALL'ATTO
DEL

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

per una serie di operazioni,
soprattutto nei confronti di
TALUNI

SOGGETTI PUBBLICI

RATIO

POICHE' IN QUESTI CASI IL PAGAMENTO
DEL DEBITO, PER LEGGE, E' ANCORATO
<sup>REGOLAMENTO
PRAES. CONTABILE</sup>
ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA




SI VUOLE EVITARE L'INGONVIENTE
IN CASO AL CEDENTE DI ANTICIPARE
L'IMPOSTA E ATTENDERE UN PERIODO
(SPESSE NON BREVE) PER RECUPERARLA
TRAMITE LA RIVALSA

N.B. -
(, ,)

RESTA FERMA IN OGNI
CASO (ANCHE IN QUOTE IBTESI
DI DIFFERIMENTO) LA FACOLTA'
DI APPLICARE L'IVA AL
MOMENTO DI EMISSIONE
DELLA FATTURA

CRITICITA'
DELLA NORMA

POSTO CHE L'ENUNCAZIONE E'
TASSATIVA, IL FONDAMENTO
GIURIDICO (LA RATIO) NON
APPARE COERENTE



IL DIFFERIMENTO DELL'ESIGIBILITA'
DOVRBBE ESSERE APPLICABILE, NEI
CONFRONTI DI TUTTI GLI ENTI
PUBBLICI CHE RITARDANO I
PAGAMENTI E NON SOLO
DI QUELLI INDICATI NELLA
NORMA

INFATTI
- GIURISPRUDENZA -


non e' stato emesso il differimento
ad et. per
- ENTI ECCLESIASTICI
- CONI

DETERMINAZIONE

27

PER LE FATTURE DI DIFFERIMENTO DI CUI
AL COMMA 5 IL TAVO DIFFERIMENTO
RIGUARDA ^(solo) L'ESIGIBILITÀ

NON IL MOMENTO IMPRISTIVO



1 - LA FATTURA EMessa DAL CEDENTE/
PRESTATORE SI CONSIDERA
"DEFINITIVA"

2 - L'ALICQUOTA APPLICATA È ANCH'ESSA
DEFINITIVA

↓
NON PIÙ SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI
IN CASO DI MODIFICHE LEGISLATIVE
INTERCORRENTI TRA L'EMISSIONE E IL
PAGAMENTO

ADDEMPIMENTI DEL CREDENTE

- 1 - EMETTERE FATTORE
- 2 - ANNOTARE ^(REGISTRARE) LA FATTORE NEL REGISTRO IVA VENDITE (NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 23) IN MODO DISTINTO RISPETTO ALLE FATTORE CON IVA AD ELEGIBILITA' IMMEDIATA

FERMA LA POSSIBILITA' DI
ISTITUIRE APPOSITI

REGISTRI SEZIONALI

- 3 - COMPUTARE L'OPERAZIONE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA, NEL PERIODO (MENSILE O TRIMESTRALE) NEL CORSO DEL QUALE E' STATO INCASSATO IL CORRISPETTIVO

- 4 - COMPUTARE L'OPERAZIONE NEL CALCOLO DEL VOLUME D'AFFARI DI CUI ALL'ART. 20 DPR 633/1972

IN QUESTE IPOTESI

ESIGIBILITA' DIFFERITA



REGIME ORDINARIO

ESIGIBILITA' IMMEDIATA



REGIME OPZIONALE / FACOLTATIVO



IL CEDENTE DEVE SEMPRE SPECIFICARE SE L'IVA E' AD

- " ESIGIBILITA' IMMEDIATA" o
- " " " DIFFERITA"

ANCHE PERCHÉ A CUI E' CORRELATO ANCHE IL MOMENTO IN CUI IL CESSUARIO / COMMITTENTE PUO' DETRAERE

C.M.
328/5/97

IN ASSENZA DI UN'ULTRAPROSSA DICHIARA

PER IL CEDENTE -> ESIGIBILITA' IMMEDIATA

PER IL CESSUARIO -> DETRAZIONE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO (ESIGIBILITA' DIFFERITA)

CASO GIURISPRUDENZIALE (CASS. 27597/2013)

Il tipo di contabilizzazione (IN SPENSIONE O A DEBITO) costituisce **CONTRARIAMENTE CONCLUDENTE** AI FINI DELLA SCELTA DEL REGIME DI ELICIBILITA'

SCRITTURE CONTABILI

EMISSIONE FATTURA

CLIENTI

a

≠
Merce c/crediti 1000
IVA IN SPENSIONE 220

1'220

INCASSO

BANCA

IVA IN SPENSIONE


CLIENTI

IVA A DEBITO

1'220

220

ADEMPIMENTI DEL CASSONARIO



ANNOTARE LA FATTURA RICEVUTA NEL REGISTRO IVA ACQUISTI, NEI TERMINI E SECONDO LA MODALITA' DI CUI ALL'ART. 25 DPR 633/1972

IN MODO DISTINTO RISPETTO ALLE FATTURE CON DETRAZIONE IMMEDIATA

TERZA RESTANDO LA POSSIBILITA' DI ISTITUIRE REGISTRI SEZIONALI

A PROPOSITO DEI TERMINI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE PUO' ESSERE ESERCITATO, AL PIU' TARDE CON LA

DICHIARAZIONE RELATIVA AL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE E' SORTO (FINO AL 31/12/2016)

DAL
01/01/2017

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO IN CUI L'OPERAZIONE SI CONSIDERA EFFETTIVATA

EFFETTI DEL
MANCANO
PAGAMENTO




L'IVA NON E'
PIU' ESIGIBILE

CES. RILUZIONI,
SOPRAVVIVUTA ACCORDO)



IL CREDITORE EMETTE
NOTA DI CREDITO

ESERCIZIO
DELLA DEDUZIONE



IL CASSIONARIO/
CONCETTENTE
DEVE ATTENDERSI
IL PAGAMENTO PER
EFFETTUARE LA DEDUZIONE
DELL'IMPOSTA PROCEDIMENTALMENTE
ADDIBITATA IN FATTURA

CEDENTE/PRESTATORE

REGISTRAZIONE: entro 15 Giorni dalla
DATA DI EMISIONE

LIQUIDAZIONE

L'imposta parteciperà alla
liquidazione IVA DEL
PERIODO

- DI EMISIONE DELLA FATTURA → se l'incasso è avvenuto contemporaneamente all'emissione
- DI EMISIONE DELLA FATTURA {
 - se è stato indicato "IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"
 - o se non è stato indicato NULLA
- IN CUI E' STATO EFFETTIVAMENTE INCASSATO IL CREDITIVO → se è stato indicato "IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA"

ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DELL'ESIGIBILITÀ DIFFERITA (IL C.D. "REGIME DELL'IVA PER CASSA")

PRIMA PREVISTO SOLO PER LE IRSTESI DI CUI ART. 6 COMMA 5, DPR 633/82

RIFERIMENTO NORMATIVO

ART. 7 DL 185/2008 (CONV. IN L. 2/2009)

↓ MODIFICATO DAL

D.L. 83/2012 (CONV. L. 134/2012)

↓ CHE HA INTRODOTTO IL NUOVO

ART. 32 BIS DL 185/2008

DECORRENZA : 01/12/2012

PROBLEMI LEGATI ALLA DECORRENZA (DECORRENZA ANOMALA in rispetto alla L. 212/2000)

CARATTERISTICHE DEL REGIME

34

1. L'ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA È DIFFERITA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
2. REGIME OPZIONALE COI SÌ ADDESCU CON OPZIONE ESPRESSA NEL QUADRO VO DELLA DICHIARAZIONE IVA
- VINCOLO TRIENNALE

REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME

1. SOGGETTI PASSIVI CON VOLUME D'AFFARI ^{NON} SUPERIORE A € 2.000.000,00
(PRIMA 200.000,00) → ^{quindi} AMPLIAMENTO DELLA PLATAFORMA
2. OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI IVA (NON CONSUMATORI FINALI)

ALTRE CARATTERISTICHE

35

▶ PER I MEDESIMI SCOTTI PASSIVI
L'IVA SUGLI ACQUISTI DIVIENE
DISTRIBUITA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO
DEI RELATIVI CORRISPETTIVI

Quindi
DIFFERIMENTO 50

```
graph LR
  A[DIFFERIMENTO 50] --- B[VENDETE]
  A --- C[ACQUISTI]
```

(VECCHIO REGIME: SOLO COSSIONI)

LA NOVITA', giustificata per coerenza di
SISTEMA, ha fatto perdere un po' di
APPREZZABILITA'

▶ IL DIRITTO ALLA DISTRIBUZIONE IN
CASO AL COSSIONARIO O AL COMMITTENTE
(CIOE' IL CLIENTE) SORGE IN OGNI
CASO AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
DELL' OPERAZIONE

(DIFFERENZA RIPORTO AL COMMA 50
ART. 6) E AL PRECEDENTE REGIME
IVA PER CASO)

L'IMPOSTA DIVIENE IN
OGNI CASO ESIGIBILE
(SIA SUE COSSIONI CHE SUE
ACQUISTI)

TRASCORSO 1 ANNO DALL'EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE

(FINALITA' ANTIEUSIVA)

ECCERZIONI: TALE REGOLA NON SI
APPLICA SE, PRIMA DELLA
SCADENZA DELL'ANNO, IL
COSSIONARIO/COMITENTE
VIENE ASSOGGETTATO A
PROCEDURE CONCORSUALI

RATIO

BENEFICIARE GLI OPERATORI
ECONOMICI (in particolare le
PICCOLE E MEDIE IMPRESE) CHE
HANNO DIFFICOLTA' A PAGARE L'IVA
A CAUSA DELLA **MANCANZA DI
LIQUIDITA'** (PER EFFETTO ANCHE
DELLA **CRISI ECONOMICA**)

ESCLUSIONI

- OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE
CHARGE
- REGIMI SPECIALI IVA (PRODUTTORI AGRICOLI,
AGENZIE DI VIAGGI
ECC)
- OPERAZIONI IN CONFRONTO DELLO STATO
ENTI PUBBLICI E DEGLI ALTRI SOGGETTI
INDICATI NELL'ART. 6, COMMA 5, DPR 633/1972

DEROGHE ALLA REGOLA

37

" LA FATTURA È EMessa AL MOMENTO DELL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DETERMINATA A NORMA DELL'ART. 6 "

RIFERIMENTO
NORMATIVO

: ART 21, comma 4, DPR 633/1972

ESEMPLO : FATTURAZIONE DIFFERITA
(lettera a)

NOVITA' IVA LEGGE DI BILANCIO 2017/2018

RIFERIMENTO
NORMATIVO

ARTICOLO 4 D.L. 143/2016

("DECRETO COLLEGATO"
alla legge di bilancio 2017)

1 -

DICHIARAZIONE
IVA IN VIA
AUTONOMA

per il
2016

→ entro

28/02 (rectus
del 01/02
al 28/02)

↓
violazione STATUTO DEI
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

per il

2017

→ dal 01/02 al
30/04

2 -

COMUNICAZIONI RENDIMENTI TRIMESTRALI
(SRSSOMETRO) (DAL 01/01/2017)

3 -

COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
(DAL 01/01/2017)

} entro
l'ULTIMO
GIORNO
DEL SECONDO
MESE
SUCCESSIVO

4 -

ABROGAZIONE MODELLI INTRAPAT RELATIVI
AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (DAL 01/01/2018)

Dichiarazione IVA per il 2017 senza riepilogo delle liquidazioni periodiche

Sono tenuti a compilare il nuovo quadro VH solo coloro che non hanno trasmesso correttamente le comunicazioni LP

Emanuele GRECO

Sabato, 23 dicembre 2017

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la bozza del modello IVA 2018 con le relative istruzioni.

Il termine per la presentazione del modello, riferito all'anno d'imposta 2017, è fissato nel giorno **30 aprile 2018** (art. 8 comma 1 del DPR 322/98). Il modello definitivo, secondo i termini di legge, dovrebbe essere pubblicato entro il 15 gennaio 2018.

Le novità, rispetto alla dichiarazione IVA precedente, riguardano principalmente il **quadro VH**.

A differenza del passato, infatti, la compilazione sarà necessaria solamente nel caso in cui si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti già trasmessi nell'ambito della comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Come indicato nella risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017, infatti, eventuali irregolarità relative alla dichiarazione LP possono essere sanate in sede di dichiarazione annuale IVA, con conseguenze anche ai fini del ravvedimento operoso. In ragione della nuova disciplina, sono stati previsti **specifici rigi** (VH4, VH8, VH12 e VH16) **ove indicare le risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali**.

Anche il **quadro VL** è ristrutturato alla luce delle nuove comunicazioni delle liquidazioni periodiche: il rigo VL27 contiene adesso autonomamente i crediti d'imposta che sono utilizzati nelle liquidazioni periodiche IVA e per l'acconto. Relativamente al quadro **VJ**, viene meno il rigo previsto per gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti (disciplina abolita dal 1° gennaio 2017) e, nel rigo dedicato all'estrazione dai depositi IVA (VJ2), viene specificata l'esclusione delle operazioni per le quali l'IVA è assolta dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione (novità del DL 193/2016, applicabile dal 1° aprile 2017).